


# SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “**Spazio aziende**” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

*“**Spazio aziende**” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “**Spazio aziende**” n. 10 del mese di ottobre 2013.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

## SPAZIO AZIENDE – ottobre 2013

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Studi di settore e malattia del coniuge</b> <b>Sentenza CT Il grado Bolzano n. 21/1/2013</b></p>	<p>La prolungata assenza, per malattia, del coniuge collaboratore nell'azienda nonché del titolare della stessa per l'assistenza prestata, possono giustificare lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello presunto da GERICO.</p>
<p><b>Mancata risposta a questionario</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 24.7.2013, n. 17968</b></p>	<p>La mancata risposta del contribuente ad un questionario e la mancata esibizione di documenti e libri contabili dell'impresa ex art. 32, comma 4, DPR n. 600/73, impedendo o, comunque, ostacolando la verifica dei redditi da parte dell'Ufficio, ingenera il sospetto che dette scritture siano inattendibili e legittima, pertanto, l'accertamento induttivo.</p>
<p><b>Redditometro nei confronti di coniuge a carico</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 31.7.2013, n. 18388</b></p>	<p>È illegittimo l'accertamento basato sul redditometro effettuato nei confronti di uno dei coniugi, fiscalmente a carico dell'altro, che non tiene conto del reddito familiare complessivo. Nel caso di specie l'Ufficio aveva accertato la moglie, priva di reddito e fiscalmente a carico del marito, che aveva stipulato un mutuo per l'acquisto di un immobile. In particolare alla stessa era stata contestata l'impossibilità di sostenere, con il proprio reddito, le rate del mutuo, e non era stato tenuto conto del fatto che il marito dichiarava redditi elevati.</p>
<p><b>Rilascio DURC</b> <b>Messaggio INPS 23.8.2013, n. 13414</b></p>	<p>A decorrere dal 2.9.2013, l'inoltro della richiesta di rilascio del DURC è consentito soltanto se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l'avvenuta registrazione dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, il DURC sarà inviato dall'INAIL, dalla Cassa Edile e dall'INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.</p>
<p><b>Redditometro</b> <b>Sentenza Corte Cassazione 11.9.2013, n. 20800</b></p>	<p>L'Ufficio non può procedere all'accertamento tramite redditometro qualora il contribuente che ha acquistato un immobile dimostri, con idonea documentazione, che la disponibilità necessaria deriva da operazioni di dismissione patrimoniale / stipula di un mutuo.</p>
<p><b>Aumento imposta fissa di registro</b> <b>DL 12.9.2013, n. 104</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 12.9.2013, n. 214 il Decreto c.d. "Istruzione" nell'ambito del quale è previsto, a decorrere dal 2014, l'aumento dell'imposta fissa di registro da € 168 a € 200.</p>

## COMMENTI

### DETRAZIONE PER ACQUISTI DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI AUMENTO ALIQUOTA IVA 22% DALL'1.10.2013

#### DETRAZIONE 50% ACQUISTI DI MOBILI / GRANDI ELETTRODOMESTICI

##### AGEVOLAZIONE SPETTANTE

La nuova agevolazione spetta per le **spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013** ed è calcolata su un ammontare **non superiore a € 10.000** che si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio.

##### BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che fruiscono della **detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

In questi ultimi rientra, oltre alla **ristrutturazioni edilizia "in senso tecnico"**, anche la **manutenzione straordinaria** ed il **restauro e risanamento conservativo** di singole unità immobiliari residenziali.

È possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili / elettrodomestici **correlati ad interventi edilizi** effettuati su:

- ➤ **singole unità immobiliari** residenziali;
- ➤ **parti comuni di edifici residenziali** ex art. 1117, C.c.

Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione in esame può essere usfruita per l'acquisto di beni agevolabili (mobili / elettrodomestici) **destinati all'arredamento delle parti comuni** (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).



I condomini che **usufruiscono pro-quota** della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni **non possono usufruire** dell'agevolazione per l'acquisto di mobili / elettrodomestici **destinati all'arredo della propria unità immobiliare**.

L'agevolazione in esame spetta anche agli acquisti / assegnazioni di unità immobiliari comprese in edifici ristrutturati da parte di imprese edilizie / cooperative.

##### AVVIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate assume rilevanza "**aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati dal 26 giugno 2012, ...**".

Così, ad esempio, può beneficiare della nuova detrazione in esame anche un contribuente che ha ristrutturato il proprio appartamento nel periodo luglio-dicembre 2012 per il quale ha già sostenuto le relative spese.

Le spese per l'acquisto dei beni agevolabili possono essere sostenute anche **prima di quelle relative al correlato intervento edilizio**, semprechè "**siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati**".



Per la data di avvio dell'intervento edilizio va fatto riferimento alla relativa comunicazione edilizia di inizio lavori (abilitazione amministrativa, comunicazione alla ASL, ecc.) o, se non prevista, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

##### BENI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda l'acquisto di **beni nuovi**. A titolo esemplificativo:

- **sono agevolabili**, gli acquisti di "**letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**";

**NB** **Non è necessario** che gli stessi siano destinati all'arredo dello **specifico "ambiente"** dell'immobile oggetto di intervento edilizio.

- **non sono agevolabili**, gli acquisti di "porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo".

Sono altresì agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di "**grandi elettrodomestici**" purché muniti di **etichetta energetica** (ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).

**NB** Nella spesa agevolabile sono comprese le relative spese di trasporto e montaggio.

### AMMONTARE DELLA SPESA AGEVOLABILE

Come sopra accennato, la detrazione in esame, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% su un ammontare **complessivo** massimo di € 10.000 (mobili + elettrodomestici). Va tenuto presente che:

- l'importo massimo di € 10.000 è riferito, "**a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa**":
  - alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze;
  - alla **parte comune** dell'immobile, oggetto di ristrutturazione;
- se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su **più unità immobiliari** la detrazione in esame è "**riconosciuta più volte**".

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Relativamente al pagamento vanno rispettate le consuete regole (apposito **bonifico bancario / postale** contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore).

Tuttavia, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche **mediante l'utilizzo di carte di credito / debito**. In tal caso la **data di pagamento** corrisponde alla **data dell'operazione**, quindi al giorno di utilizzo della carta così come evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione (non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare).

**NB** **Non è possibile** effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

### AUMENTO ALIQUOTA IVA 22% DALL'1.10.2013

**A decorrere dall'1.10.2013**, l'aliquota IVA ordinaria è stata **incrementata dal 21% al 22%**.

Al fine di individuare le operazioni da assoggettare alla nuova aliquota IVA è necessario verificare il relativo **momento di effettuazione** (consegna / spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili, ecc.).

Così, ad esempio, per beni consegnati / spediti nel mese di settembre la cessione va assoggettata al 21% mentre per quelli consegnati / spediti nel mese di ottobre la cessione va assoggettata al 22% ecc.

### SCADENZARIO Mese di OTTOBRE

**Venerdì 11 ottobre**

**MOD. 730/2013  
"SITUAZIONI PARTICOLARI"**

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/collaboratore, privo di sostituto d'imposta, della copia del mod. 730/2013 "Situazioni particolari" e del relativo prospetto di liquidazione 730-3.

**Martedì 15 ottobre**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

**Mercoledì 16 ottobre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di settembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi (deliberati dall'1.7.98) corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI  SOCIETÀ DI CAPITALI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA SISMA IN EMILIA</b>	Termine entro il quale le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che usufruiscono della proroga prevista per il sisma 2012, con approvazione del bilancio nel mese di settembre, devono effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'2,8% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);</li> <li>• • IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);</li> <li>• • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;</li> <li>• • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito</li> </ul>

	di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<b>MOD. IRAP 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA SISMA IN EMILIA</b>	Versamento dell'IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che usufruiscono della proroga prevista per il sisma 2012, con approvazione del bilancio nel mese di settembre.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

**Lunedì 21 ottobre**

<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
---	---

**Venerdì 25 ottobre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
<b>MOD. 730/2013 INTEGRATIVO</b>	Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2013, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
<b>MOD. 730/2013 "SITUAZIONI PARTICOLARI"</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2013 "Situazioni particolari" e dei relativi modd. 730-4, per i soggetti privi di sostituto d'imposta.

**Giovedì 31 ottobre**

<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• • a settembre, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• • al terzo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
------------------------------------	---